

Con la pronuncia in esame, il Tribunale per i Minorenni di Milano conferma la competenza del Giudice ordinario nei casi di richiesta di affidamento di figlio naturale, di regolamentazione dell'esercizio della potestà e di emanazione dei consequenziali provvedimenti economici.

E' interessante notare, tuttavia, che, secondo i Giudici minorili, permane una competenza cd. "concorrente" del Tribunale per i Minorenni ai sensi dell'art. 333 c.c., e fino a diverso provvedimento da parte del Giudice ordinario, ogni qual volta si ravvisi la necessità e l'urgenza di un intervento dell'Autorità giudiziaria per la presenza di una situazione di pregiudizio per il minore